



Classe e Codice	Ambito	Tipologia	Servizio	Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
					Area Funzionale	AU Realizzazione	AU Esercizio	
A1	SA/502/92	Assistenza ospedaliera	Ospedale, comprensivo di degenza ordinaria, day hospital, day surgery, servizi ambulatoriali e diagnostici, anche in day service	<p>Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)</p> <p>A) Strutture ospedaliere Pubbliche della Regione, di enti o Aziende dalla stessa dipendenti oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente(art. 3 co. 1 L.R. 22/02 e art.25 L.R. 7.11.2003 n. 27)</p> <p>B) Restanti strutture ospedaliere pubbliche e IRCCS</p> <p>C) Strutture ospedaliere private mono o polispecialistiche (Case di cura e presidi ospedalieri ex art.27 L.R. 68/85) e ospedali classificati</p>	<p>Programmazione regionale art.3 co. 3 LR 22/02</p> <p>Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Co. 3 -LR 22/02 e parere vincolante della C.T.R. -Sezione OO.PP. ai sensi dell'art. 5 L.R. 3.12.1985 n. 68.</p>	<p>Regione in conformità con art. 25 - L.R. n. 27/03</p> <p>Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente, previo parere sulla rispondenza della struttura da realizzare alla programmazione regionale ex art. 3. co. 3 L.R. n. 22/02 e approvazione del relativo progetto ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 68/1985</p>	<p>Dirigente regionale competente (art. 4 co. 1 L.R. n. 22/02)</p> <p>Giunta Regionale. L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelt+J4e+J4 della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.</p>	<p>Struttura sanitaria che assicura, in modo integrato e continuativo, l'erogazione di prestazioni di diagnosi, cura e terapia, in regime di ricovero, anche diurno, e ambulatoriale, anche in day service, sulla base della programmazione e organizzazione ospedaliera regionale, anche ai fini di formazione e ricerca, ex art. 24 L.R. n. 56/1994. Fanno parte della struttura ospedaliera, e ne seguono il medesimo percorso autorizzativo per la realizzazione e per l'esercizio, anche i servizi ambulatoriali e diagnostici funzionalmente connessi alla stessa, anche se ubicati al di fuori dell'edificio principale in cui insiste la struttura, e impegnati a garantire la funzione propria della struttura; tra essi sono compresi, con riferimento alle Aziende U.L.S.S., i servizi presenti a livello di distretto socio sanitario. La struttura ospedaliera deve essere dotata, in rapporto all'indirizzo diagnostico/terapeutico espletato, dei servizi minimi di cui alle schede contenute nell'allegato n. 3 della D.G.R. n. 2501/2004. I servizi minimi possono essere esternalizzati, a condizione che garantiscano gli stessi gli stessi standard organizzativi e operativi della gestione diretta. La struttura ospedaliera è diretta ai fini igienico organizzativi da un direttore sanitario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.</p>